

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge annuale di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 s'inquadra nel processo di modernizzazione della normativa dello Stato inaugurato dalla legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione per l'anno 2001).

Lo iato temporale che divide il presente disegno di legge da quello precedente è dovuto alle novità sul tema della semplificazione introdotte dalla legge richiamata, la cui attuazione appare oggi subordinata al riassetto normativo dei settori cui afferisce.

Gli interventi di riassetto normativo sono strutturati secondo un modello "a cascata": partendo dai principi e criteri direttivi indicati nelle deleghe previste dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, si passa ai decreti legislativi che attuano quelle deleghe e, se necessario, a regolamenti governativi emanati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

I criteri e i principi direttivi ai quali i decreti legislativi di riassetto normativo previsti dal presente disegno di legge si ispireranno sono quelli "generali", indicati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché quelli che le norme di delega di cui agli articoli da 2 a 6 individuano specificamente.

In particolare, i settori oggetto di riassetto rientrano tra quelli di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa (articolo 2), del Ministero degli esteri (articolo 3), del Ministero delle attività produttive (articolo 4), nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 5) e delle Pari Opportunità (articolo 6).

Laddove, peraltro, non si è ritenuto indispensabile procedere ad un riassetto complessivo della materia, sono stati previsti interventi di semplificazione normativa e procedimentale, di coordinamento e di razionalizzazione, modificando puntualmente la legislazione attualmente in vigore ovvero autorizzando regolamenti di delegificazione. **In un caso, tenendosi conto dell'attuale assetto delle deleghe conferite dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle attribuzioni di rilevanza costituzionale nonché dell'autonomia riconosciute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.Lgs n.303/99, è comunque prevista la modifica immediata e diretta della normativa vigente (articolo 10), in attesa dell'esercizio della delega per il riassetto complessivo della materia (articolo 5).**

Sia le norme che prevedono il riassetto normativo, sia le altre disposizioni contenute nel disegno di legge rappresentano la trasposizione legislativa del contenuto del programma di priorità

d'interventi approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2004, con il quale le amministrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge n. 59/97, hanno indicato in via programmatica gli interventi che, dal punto di vista della semplificazione e del riassetto normativo, ritengono che sia prioritario avviare nell'anno 2005.

Di seguito si illustra il contenuto delle singole disposizioni che compongono il disegno di legge.

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

L'articolo in esame sostituisce la lettera f) del comma 4 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Legge di semplificazione 2001) prevedendo, tra i principi ai quali si devono attenere i decreti legislativi, l'aggiornamento delle procedure amministrative, da attuarsi mediante la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Articolo 2 (Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)

L'attuale disciplina legislativa dei benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace è il risultato di una stratificazione normativa formatasi attraverso una serie di provvedimenti – spesso emanati con ampio ricorso alla tecnica del rinvio - succedutisi nel tempo senza un adeguato coordinamento.

Con il riassetto proposto, da attuarsi mediante la codificazione della normativa primaria in materia, si intende armonizzare e razionalizzare il complesso quadro normativo di riferimento, allo scopo di agevolare la lettura e l'applicazione delle disposizioni di favore relative alle diverse categorie di beneficiari di seguito elencate:

- vittime del dovere, ossia: per le Forze di polizia, i deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico ovvero di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso; per le Forze armate, i militari deceduti nell'adempimento del dovere di servizio, di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 27 ottobre 1973, n. 629; legge 3 giugno 1981, n. 308; legge 20 ottobre 1990, n. 302; legge 23 dicembre 2000, n. 388);

- vittime del servizio, ossia i militari infortunati o caduti per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportati nell'adempimento del servizio (legge 3 giugno 1981, n. 308);
- vittime del terrorismo, ossia chiunque, pubblico dipendente o privato cittadino sia deceduto o subisca un'invalità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di atti del terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero di fatti delittuosi ricollegabili alla criminalità organizzata (legge 20 ottobre 1990, n. 302; legge 27 novembre 1998, n. 407; legge 24 dicembre 2003, n. 369; legge 12 marzo 2004, n. 68);
- vittime di ordigni bellici in tempo di pace, ossia chiunque sia deceduto o subisca un'invalità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza del brillamento, della manipolazione, del trasporto e comunque dell'utilizzo di ordigni bellici in tempo di pace o di materiale esplosivo o di armamento (legge 31 dicembre 1991, n. 437).

L'iniziativa, in particolare, è volta a riunire e coordinare le disposizioni legislative in materia – con riferimento alle leggi più significative ed alle singole categorie di beneficiari - prevedendo anche la semplificazione del linguaggio normativo. La disposizione intende inoltre definire con maggiore precisione le categorie dei soggetti destinatari della normativa di favore con riferimento alla matrice degli eventi lesivi, indicando, per ciascuna categoria, i benefici applicabili. Si vuole infine regolare in maniera omogenea i procedimenti dello stesso tipo e semplificare quelli di attribuzione dei benefici, con l'obiettivo di ridurre il più possibile gli oneri per i destinatari.

Articolo 3 (Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri)

L'articolo 3 prevede la delega al Governo per il riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri (Rappresentanze diplomatiche, Uffici consolari e Istituti di cultura).

L'esigenza di prevedere un codice in materia nasce dalla considerazione che la gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri è attualmente disciplinata in modo disorganico da una pluralità di fonti normative di grado primario: dal R.D. n. 2440/1923 e dal R.D. n. 827/1924 (Legge e Regolamento di contabilità di Stato, ancora applicati in alcuni articoli), dalle due normative ordinamentali fondamentali per l'Amministrazione degli Affari Esteri, il d.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e il d.P.R. n. 200/1967 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari), entrambi aventi natura di norme

primarie. Le normative in questione si sono sovrapposte nel tempo, senza che siano mai state ricondotte ad un unico *corpus* normativo, né tanto meno che ne siano stati uniformati i contenuti.

Dovendosi procedere al riordino della materia attraverso lo strumento normativo del codice si avrà l'occasione per introdurre innovazioni utili a semplificare e snellire le procedure, come risulta del resto esplicitato negli specifici criteri direttivi. Infatti, la contabilità delle sedi all'estero è caratterizzata da un numero elevatissimo di capitoli di bilancio (circa 40 capitoli di bilancio per le grandi Ambasciate e circa 38 per i grandi Consolati), il che rende particolarmente complessa la loro gestione contabile. Inoltre, la vigente normativa non consente alcuna flessibilità nell'utilizzo delle risorse finanziarie all'estero. Anche il recente intervento regolamentare di semplificazione (il DPR n.120/2000, il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero), pur avendo introdotto la ripartizione delle spese in tre tipologie (spese di funzionamento, spese di personale e spese istituzionali), ha lasciato inalterata la gestione concreta delle sedi all'estero il cui finanziamento è ripartito su molteplici capitoli di spesa. Al tempo stesso la rendicontazione delle somme accreditate non è stata modificata e continua ad essere effettuata per singolo capitolo con cadenza semestrale. Spesso durante la gestione, il Capo missione o il funzionario delegato non dispone delle risorse finanziarie per far fronte a sopravvenute nuove esigenze (manutenzione straordinaria degli immobili sedi delle rappresentanze diplomatiche, iniziative politico-commerciali in concomitanza di eventi straordinari, ecc.), pur in presenza di eccedenze di fondi su altri capitoli di bilancio. Sarebbe, pertanto, auspicabile mettere a disposizione del Capo Missione o del funzionario delegato un sistema semplificato, che consenta il migliore utilizzo delle risorse evitando in particolare alla fine dell'esercizio finanziario spese non strettamente necessarie (al solo scopo di evitare economie di bilancio che potrebbero influire negativamente sulle assegnazioni dell'anno successivo da parte dell'Amministrazione Centrale).

Articolo 4 (Riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese)

L'intervento normativo proposto prevede una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza statale vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, esclusi quelli di natura fiscale e previdenziale e quelli gravanti sulle imprese stesse in qualità di datori di lavoro.

Tale intervento si dovrà realizzare secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, nonché degli ulteriori specifici criteri e principi direttivi previsti dalle disposizioni dell'articolo in esame.

In particolare, di rilevante importanza è il principio direttivo della liberalizzazione dell'attività di impresa, che riguarderà le fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività.

La liberalizzazione sarà attuata determinando nei decreti legislativi le ipotesi tassative nelle quali l'attività d'impresa è soggetta a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati. L'individuazione dei procedimenti non liberalizzati avverrà utilizzando le procedure di verifica di impatto della regolamentazione e nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Conseguentemente, il legislatore delegato abrogherà le disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, non richiamati esplicitamente nei decreti legislativi.

Per i settori esclusi dalla liberalizzazione, la norma prevede, in ogni caso, che sia proceda alla semplificazione, alla razionalizzazione e allo snellimento degli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, consultando sul punto le organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate (organizzazioni imprenditoriali, organismi di rappresentanza di ordini professionali, etc.)

Infine, il comma 2 prevede che il Governo promuova intese e accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, con lo scopo di coordinare l'esercizio delle competenze normative statali e regionali in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, di favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione, di individuare forme di semplificazione omogenee su tutto il territorio nazionale degli adempimenti gravanti su piccole e medie imprese e su imprese artigiane, nonché di conseguire livelli minimi di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese su tutto il territorio nazionale.

Articolo 5 (Riassetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)

Le esigenze di modifica delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni sono state rilevate in diverse sedi e, in particolare, anche da parte di alcuni organismi operanti presso Presidenza del Consiglio dei Ministri. In esito alla consultazione intervenuta tra le strutture della Presidenza del Consiglio a diverso titolo interessate, sono stati elaborati i principi e criteri direttivi di delega contenuti nell'articolo 5.

La scelta di operare mediante il conferimento di una delega al Governo è motivata, oltre che dalla natura complessiva degli interventi proposti, anche dalla stessa impostazione della legge di semplificazione, che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come da ultimo modificata dalla legge 29 luglio 2003, n. 229, privilegia il riassetto rispetto a modifiche puntuali e limitate, che rimangono comunque legittime ed ammissibili.

Oggetto della delega è la revisione della disciplina dei controlli "interni" ai quali è sottoposta l'attività della pubblica amministrazione.

Infatti, se, com'è noto, i controlli "esterni" sono quelli posti in essere da organismi che si trovano, per l'appunto, al di fuori dell'ambito dell'amministrazione attiva oggetto di controllo (fra questi vanno annoverati, ad esempio, quelli svolti dalla Corte dei Conti), i controlli "interni" possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

1. controllo di regolarità amministrativa e contabile;
2. controllo di gestione;
3. controllo strategico.

In relazione a taluni aspetti, la disciplina generale attualmente in vigore in materia di controlli interni sull'attività della pubblica amministrazione, contenuta nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, pur avendo prodotto un notevole impatto sulle amministrazioni e sulla loro efficienza, non ha trovato un'attuazione del tutto compiuta, mostrando alcune lacune che, peraltro, solo l'analisi della concreta esperienza sul campo poteva far emergere con chiarezza.

A ciò si aggiunga che sono nel frattempo intervenute alcune modifiche del quadro organizzativo all'interno del quale il provvedimento s'inseriva (quale, ad esempio, l'attribuzione ad un Ministro ad hoc di una delega specifica per l'attuazione del programma di governo), che giustificano ulteriormente l'intervento proposto.

In particolare, è emersa la necessità che, a livello di ciascuna amministrazione, la direttiva annuale del Ministro tenga conto degli esiti dell'attività di controllo strategico relativa all'attività amministrativa svolta nell'anno precedente, in modo che detta direttiva rappresenti non già un *quid novi*, ma la prosecuzione dell'attività di programmazione dell'anno precedente, con le modifiche che l'analisi della gestione suggerisce. In tal modo, programmazione, attività amministrativa,

controllo e successivi interventi programmatori sono legati fra loro ed inseriti in un ciclo continuo, noto come “Ciclo di Deming”, anche detto PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Tale ciclo di attività è poi posto in relazione sia con la programmazione di governo – che è monitorata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l’attuazione del programma di governo – sia con la programmazione economico-finanziaria di bilancio, nell’ambito della quale si definiscono le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di governo e degli obiettivi strategici di ciascuna amministrazione.

A tali esigenze di coerenza tra le diverse fasi dell’attività amministrativa e di raccordo con il processo di bilancio rispondono i criteri di delega indicati alle lettere a), b) e c).

La natura aziendalistica dei controlli interni che si intendono rivedere (controllo strategico e controllo di gestione) è sottolineata alla lettera d) , la quale dispone che il legislatore delegato possa provvedere ad una distinta disciplina relativa all’attività di controllo della regolarità amministrativa e contabile.

Infatti, poiché tale materia è piuttosto variegata e complessa, l’articolo 5 prevede che possano essere adottati anche più di un decreto legislativo, al fine di consentire al Governo di avviare i propri lavori per l’attuazione delle deleghe anche in maniera parallela e distinta: riassetto dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, da un lato, e riassetto degli altri controlli interni, di natura gestionale, dall’altro.

Con riferimento all’idoneità degli strumenti con i quali effettuare il controllo, si ritiene opportuno, in primo luogo, che sia garantita, nell’ambito dei servizi di controllo interno, una maggior presenza di componenti di formazione non giuridica, atteso che, per loro natura, tali servizi, per poter svolgere un’attività di valutazione compiuta e adeguata alla complessità delle variabili quantitative che devono essere considerate necessitano dell’apporto di professionalità specifiche (economiche, organizzative e gestionali), di cui le amministrazioni già dispongono nell’ambito del proprio organico. A tal fine risponde il principio di delega di cui alla lettera e).

In secondo luogo, appare opportuno tarare gli strumenti di verifica alle funzioni svolte, anche in considerazione della necessità che l’elaborazione degli indicatori di controllo sia resa coerente con le funzioni di verifica.

Infatti, un’eventuale disarmonia può condurre ad una difficile o approssimativa misurabilità dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, che rappresenterebbe, prevedibilmente, il presupposto di un’erronea valutazione circa il grado di realizzazione degli obiettivi.

In questo contesto, il criterio di delega contenuto nella lettera f) riserva particolare importanza ai procedimenti di rilevazione dei fabbisogni di personale, come peraltro già incidentalmente previsto dalla vigente disciplina.

Infine, sempre con riferimento agli strumenti del controllo interno, è stato previsto tra i criteri di delega (lettera g), l'adeguamento di tali strumenti, oltre che, come si è già sottolineato, alla valutazione di variabili quantitative, anche a quelle di natura qualitativa, che vengono in considerazione, nell'ambito dell'erogazione di servizi da parte di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici nazionali. La qualità, infatti - che può essere intesa come "il grado di soddisfazione dei bisogni e attese del cliente al costo minimo" - viene essenzialmente in rilievo proprio ove ci si trovi in presenza di una clientela o di un'utenza, la quale rappresenta il tratto caratteristico delle amministrazioni erogatrici di servizi.

Articolo 6 (Riassetto normativo in materia di pari opportunità)

Il presente articolo conferisce al Governo la delega per il riassetto normativo delle disposizioni statali vigenti in materia di pari opportunità.

Tale intervento appare necessario, in quanto il tema delle pari opportunità ha dato origine, nel corso degli anni, ad un'ingente produzione normativa di grande rilievo economico e sociale. Anche sulla base dell'impulso della giurisprudenza costituzionale, la produzione normativa ha cercato di tener conto il più possibile del cambiamento del ruolo della donna nella società civile.

Negli anni '70 si è avuta un'enorme proliferazione di leggi riguardanti la condizione femminile. Solo per citarne alcune, basti ricordare la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativa alla tutela delle lavoratrici madri; la legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha introdotto, nell'ambito del nuovo diritto di famiglia, il riconoscimento della potestà genitoriale in capo alla donna; la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Tali leggi costituiscono i capisaldi su cui si sono sviluppate successivamente tutte le politiche di pari opportunità.

Dopo gli anni '70 il problema dell'uguaglianza è stato affrontato su tre diversi livelli: nelle normative di carattere generale, al fine di evitare il verificarsi di discriminazioni in ragione del sesso, attraverso la tutela della donna lavoratrice di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125; nelle norme relative a specifiche attività o professioni, mediante una disciplina dell'accesso delle donne nelle forze armate di cui alla legge 20 ottobre 1999, n. 380; nelle normative relative a situazioni di

bisogno in cui la donna concretamente viene a trovarsi in ragione della sua condizione femminile, mediante la tutela della maternità di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

A tale legislazione occorre aggiungere l'opera di adeguamento del nostro sistema alla normativa comunitaria, rappresentata da una serie di direttive, tra cui spicca, da ultimo, la direttiva n. 2000/78/CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

L'evoluzione alla quale si è fatto cenno ha condotto ad una legislazione disorganica e stratificata nel tempo che rende necessario un intervento di riassetto normativo dell'intera materia, da operarsi attraverso lo strumento del codice, che riunisce in un'unica fonte normativa tutte le disposizioni primarie regolanti la materia, garantendo una maggiore conoscibilità e una migliore fruizione delle norme da parte dei diretti destinatari.

Pertanto, tra i principi e criteri direttivi ai quali dovrà uniformarsi il legislatore delegato, è inserito, in primo luogo, quello dell'individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione ogni forma di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e l'orientamento sessuale anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea.

Il raggiungimento di tali obiettivi potrà avvenire anche mediante l'adozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi in materia di pari opportunità.

La scelta dei fattori di discriminazione è conforme al linguaggio comunitario, in particolare all'art. 13 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea e all'Agenda sociale europea, approvata dal Consiglio europeo di Nizza il 7, 8 e 9 dicembre 2000.

Infine, la delega prevede che il coordinamento delle disposizioni vigenti sia operato anche adeguando e semplificando il linguaggio normativo e rimuovendo sovrapposizioni e duplicazioni.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di trasporti)

L'articolo in commento introduce alcune modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La prima modifica proposta ha la finalità di rendere più accessibile all'utenza la proposizione dei ricorsi relativi ai requisiti psicofisici alla guida.

Il vigente comma 5 dell'articolo 119 del nuovo codice della Strada prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti decida i ricorsi avverso i giudizi delle commissioni mediche locali sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la quale esprime il parere avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Tuttavia, tale commissione non è stata mai costituita perché, per la sua natura di organo accentrato, avrebbe reso meno agevole la tutela del cittadino, mentre è apparso più adeguato alle esigenze di giustizia rinviare direttamente i ricorrenti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato (Unità Sanitarie Territoriali di Rete Ferroviaria Italiana spa), trattandosi di strutture diffuse su tutto il territorio nazionale.

Con tale proposta si intende legittimare tale scelta abolendo formalmente la Commissione, i cui compiti, ai fini della decisione dei ricorsi, sono già di fatto svolti dagli organi sanitari periferici della Società Rete Ferroviaria Italiana spa.

La seconda modifica mira a realizzare l'armonizzazione delle norme nazionali in materia di costruzione ed equipaggiamento dei veicoli per trasporti specifici e per uso speciale previste dagli articoli 53 e 54 del d.lgs. 1992, n. 285 con le disposizioni in materia in vigore presso gli altri Stati membri dell'Unione europea, eliminando la necessità che i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale siano *permanentemente* dotati di speciali attrezzature.

L'attuale differenza tra la normativa nazionale e quelle europee, in un ambito di libero mercato del trasporto, costituisce un impedimento per le aziende di autotrasporti nazionali che sono costrette ad utilizzare veicoli strutturati in base a norme più restrittive e che quindi offrono una minore flessibilità d'uso rispetto agli equivalenti veicoli costruiti ed immatricolati presso altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 8 (Disposizioni in materia di rilascio di brevetti di novità vegetali)

La modifica proposta mira a ridurre la composizione della Commissione consultiva per il rilascio di brevetti di novità vegetali, prevista dall'art. 18 del d.P.R. 12 agosto 1975, n. 974, da 10 a 6 membri, prevedendo la rappresentanza delle sole due amministrazioni direttamente interessate (Ministero delle politiche agricole e forestali e Ministero delle attività produttive).

Articolo 9 (Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli Affari Esteri)

L'articolo in esame apporta una serie di modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'intervento in via legislativa è reso necessario dalla natura di norme primarie propria delle norme del decreto del d.P.R. n. 18/1967, che discendono da un provvedimento di delega al Governo (la legge 25 luglio 1966, n. 586), emanato in vista della riforma dell'amministrazione degli affari esteri. Del resto, anche i successivi interventi normativi che hanno inciso sulle disposizioni del d.P.R. n. 18/1967, eccettuate quelle concernenti materie nel frattempo oggetto di delegificazione, hanno rivestito necessariamente la forma del provvedimento di legge (da ultimo la legge 23 aprile 2003, n. 109).

Gli interventi prospettati sono tutti ispirati ai criteri della semplificazione, della razionalizzazione delle risorse e della funzionalità dell'amministrazione degli affari esteri e non comportano, come specificato al comma 5, oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si tratta, per vero, di una serie di modifiche eterogenee, che si possono raggruppare, per facilità di illustrazione, in tre gruppi di interventi:

1) un primo gruppo di norme che consentono una maggiore razionalizzazione dell'attività e dell'organizzazione del Ministero degli affari esteri (la cd. "semplificazione sostanziale dell'attività amministrativa"), in cui rientrano le seguenti ipotesi di modifica:

- a) la previsione di cui al comma 1, lettera b), provvede ad adattare una norma concepita diversi decenni addietro (articolo 35 del d.P.R. n. 18/1967) agli sviluppi intervenuti nelle relazioni internazionali. Infatti, l'attuale formulazione non ha consentito un'applicazione automatica della norma ai recenti casi della Somalia, dell'Iraq e di Taiwan, che pure avevano richiesto l'istituzione di apposite Delegazioni Diplomatiche Speciali, in quanto non esisteva un'entità statale presso la quale accreditare un'Ambasciata o una Legazione o in quanto l'accREDITAMENTO stesso poteva risultare inopportuno a livello di politica internazionale. Pertanto, nei casi succitati si è, comunque, provveduto, con decreto interministeriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ad istituire le suddette delegazioni diplomatiche speciali, ma soltanto con una forzatura dell'interpretazione della norma in questione;
- b) la previsione di cui al comma 1, lettera c), modifica l'articolo 51 del d.P.R. n. 18/1967, che la possibilità per le sedi all'estero di avvalersi dei consulenti

necessari (per l'esattezza la norma parla di consulenti legali, sanitari e tecnici). Sino ad oggi nella prassi tra i consulenti tecnici, già previsti dalla normativa vigente, si sono fatti rientrare, ad esempio, interpreti per l'espletamento di prove per l'assunzione del personale a contratto. Onde evitare di dover sempre ricorrere ad una forzatura della interpretazione della norma si è pensato di esplicitare tale previsione (e questo è l'oggetto della modifica in questione) ;

- c) la previsione di cui al comma 1, lettera e), introduce espressamente tra le spese a carico dello Stato per gli automezzi anche quelle di locazione finanziaria (la formula contrattuale del *leasing*), che si adatta particolarmente alle esigenze delle sedi all'estero per dotarsi di autovetture di servizio;
- d) la previsione di cui al comma 1, lettera i), numero 1), novella il primo comma dell'articolo 110 bis, relativo alle assegnazioni di diplomatici all'estero. La modifica prevede che la definizione della data in cui viene data notizia dei posti all'estero da ricoprire non sia più fissata per legge (gennaio di ogni anno), ma sia oggetto di un'apposita disciplina dettata dalla pubblica amministrazione (ad esempio con circolare). La prassi ha, infatti, dimostrato l'opportunità di restituire all'Amministrazione la facoltà di adattare le date in cui viene pubblicata la lista di pubblicità dei posti disponibili all'estero alle esigenze di servizio dell'amministrazione, senza, per questo, dover ricorrere di volta in volta ad una modifica della norma. La previsione di cui al comma 1, lettera i), numero 2), sostituisce il secondo comma dell'articolo 110 bis con un nuovo comma che contiene i criteri ai quali si deve ispirare il Ministro nella scelta dei funzionari da nominare a Capo dei Consolati Generali di I classe. I nuovi criteri sono stati dettati, per analogia e tendenza all'uniformità, a quelli di nomina dei Capi Missione;
- e) la previsione di cui al comma 1, lettera l), nasce dall'esigenza di limitare, per ragioni di bilancio e di snellimento procedurale, il diritto all'alloggio ai funzionari diplomatici con il grado di Ministri plenipotenziari che svolgano funzioni vicarie. Questa norma comporta una riduzione degli oneri, in quanto esclude dal beneficio dell'alloggio a carico dello Stato una determinata categoria di funzionari. Peraltro, il successivo comma 2 disciplina l'ipotesi transitoria delle

situazioni in essere (contratti esistenti) al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

- f) la previsione di cui al comma 3 prevede l'inserimento di un comma 7-bis all'articolo 17, del decreto legislativo n. 85/2000 (relativo alle norme di attuazione e transitorie del riordino della carriera diplomatica). In particolare, onde consentire un'ordinata programmazione ed una maggiore flessibilità nei rientri dall'estero dei funzionari diplomatici con il grado di Segretari di Legazione, appare opportuno rinviare per i concorsi dal 1999 al 2003 l'applicazione della norma che rende il corso di aggiornamento dell'Istituto Diplomatico propedeutico per la promozione al grado di Consigliere di Legazione. Pertanto, il proposto comma 7 bis mira a rinviare ai concorsi 2004 e successivi la propedeuticità del corso di aggiornamento per la promozione al grado di Consigliere di Legazione. Infatti, le assunzioni di funzionari diplomatici avvenute in numero superiore alla media per dare attuazione all'ampliamento dei posti di organico della carriera diplomatica prevista dalla delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica, unitamente alle esigenze derivanti dall'esercizio del semestre di Presidenza italiana dell'UE, non hanno reso possibile l'invio all'estero dopo solo due anni dei funzionari entrati in carriera negli anni dal 1999 al 2003. Non risulta, pertanto, possibile per tale funzionari espletare i complessi adempimenti previsti dalle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 107 in tempo utile per frequentare il corso di aggiornamento di cui alla lettera a) del medesimo articolo e maturare così tutti i requisiti necessari per la promozione a Consigliere di Legazione entro l'arco di tempo di 10 anni e sei mesi previsto dal suddetto articolo. In assenza di questo rinvio, i funzionari diplomatici in questione rischiano di essere penalizzati nel loro scorrimento di carriera. Questa disposizione non comporta alcun onere ma, al contrario, consente una riduzione delle spese legate alla rotazione nelle sedi all'estero dei funzionari aventi il grado di Segretario di Legazione. Infatti, il decreto legislativo 24 maggio 2000, n. 85, che ha disposto il riordino della Carriera Diplomatica ha modificato i requisiti per la promozione a Consigliere di Legazione, introducendo, in particolare, il previo superamento di uno specifico corso di aggiornamento. Questo requisito si aggiunge a quelli già esistenti : almeno quattro anni di servizio negli Uffici all'estero, di cui almeno due nell'esercizio di

funzioni consolare o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'area di specializzazioni per quelli specializzati; per i funzionari specializzati per aree geografiche, almeno quattro anni di servizio in paesi dell'area di specializzazione; almeno due anni in sedi individuate ai sensi del quinto comma dell'articolo 101 del DPR 18/67. Le promozioni al grado di Consigliere di Legazione avvengono annualmente con decorrenza primo luglio valutando i Segretari di Legazione con dieci anni e mezzo di servizio nella carriera diplomatica ed in possesso degli altri requisiti previsti. Tenuto conto della natura propedeutica del corso di aggiornamento, gli aspiranti alla promozione devono rientrare a Roma con largo anticipo rispetto al compimento dei dieci anni e mezzo di servizio ed aver maturato prima di tale data i requisiti relativi al servizio all'estero. Come già visto, le assunzioni di funzionari diplomatici negli anni 1999-2003 non hanno reso possibile il sollecito invio all'estero in prima uscita dei funzionari dei concorsi dal 1999 al 2003. A fronte di un aumento dei vincitori dei predetti concorsi, esigenze di contenimento delle spese non hanno consentito un contestuale incremento dei posti all'estero per i funzionari in prima uscita, costringendo l'Amministrazione a differire nel tempo la loro partenza per l'estero. I funzionari appartenenti ai concorsi dal 1999 al 2003 hanno pertanto effettuato (o effettueranno) un periodo di permanenza a Roma di una durata media tra i tre e i quattro anni, periodo che rende per loro problematico acquisire nei tempi previsti tutti i requisiti per la promozione a Consigliere di Legazione. In particolare, in assenza della disposizione proposta, essi disporrebbero di soli cinque/sei anni per maturare i requisiti di servizio all'estero, prima di far ritorno a Roma in tempo utile per seguire il corso di formazione. Non potendo sempre far coincidere l'adempimento "geografico" (articolo 107 del DPR 18/67, comma primo, lettera e) con l'adempimento consolare o commerciale (articolo 107 del DPR 18/67, comma primo, lettera b), i predetti funzionari dovrebbero fare due diverse sedi all'estero in soli cinque/sei anni, con una permanenza media per sede di due anni e mezzo/tre anni. Questo comporterebbe una maggiore incidenza delle spese legate ai trasferimenti (indennità di prima sistemazione, spese di viaggio e di trasporto delle masserizie), con un evidente incremento dei costi. Infine, non si ritiene invece che la disposizione di cui trattasi possa avere ripercussioni sulla platea degli aspiranti alla promozione a Consigliere di Legazione, facendone aumentare il numero. In una carriera fortemente

strutturata, come quella diplomatica, l'esigenza di maturare, entro i tempi minimi previsti, i requisiti per la promozione assumerà per gli interessati carattere prioritario. Se la propedeuticità del corso professionale dovesse applicarsi già ai concorsi dal 1999 al 2003, gli interessati non mancheranno di adeguare di conseguenza il loro percorso professionale, riducendo il loro periodo di servizio all'estero, anche nei casi in cui questo dovesse incidere negativamente sulla funzionalità del servizio. L'Amministrazione, d'altra parte, non potrebbe esimersi dal consentire loro un percorso che non risulti penalizzante per la progressione di carriera. Per questa ragione la disposizione *de qua* propone, pertanto, di rinviare l'applicazione della norma che rende propedeutico il corso di formazione per la promozione a Consigliere di Legazione al concorso che assumerà servizio nel 2004. Venute meno le particolari esigenze di servizio che hanno caratterizzato la situazione delle partenze per l'estero negli anni dal 1999 al 2003, l'Amministrazione, infatti, disporrà la partenza dei funzionari appartenenti ai concorsi 2004 e successivi in tempo utile per consentire l'espletamento di tutti i requisiti previsti all'articolo 107, ivi compreso quello del corso di formazione, propedeutico alla promozione al grado superiore.

2) un secondo gruppo di norme di semplificazione, in cui rientrano le seguenti modifiche :

- a) le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) consentono di prevedere la possibilità per le Delegazioni Diplomatiche Speciali di adottare tipologie di spesa attualmente non previste (ad es. gli automezzi), snellendo contestualmente le procedure e la rendicontazione finale. Tale modifica normativa è nata dall'esigenza pragmatica che si è posta da ultimo dalla verifica delle necessità operative della delegazione diplomatica speciale in Iraq;
- b) le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numeri 1), 2) e 3), che prevedono la soppressione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 110 del d.P.R. n. 18/1967 (Avvicendamenti diplomatici) e la conseguente soppressione del secondo comma, rispondono a motivi di semplificazione amministrativa. Il termine di permanenza massima di tre anni nelle sedi disagiate o particolarmente disagiate, introdotto essenzialmente a tutela dei funzionari chiamati ad operare nelle predette sedi, si è rivelato essere una misura nei fatti poco applicata, in quanto la grande maggioranza dei funzionari ha chiesto di permanere oltre il

limite dei tre anni. Inoltre, l'applicazione di tale norma ha comportato un appesantimento delle procedure richiedendo un complesso carteggio fra l'Amministrazione e gli interessati. Si osserva, altresì, che ogni misura volta ad un allungamento dei periodi di permanenza in una determinata sede comporta una diminuzione degli oneri (cala infatti l'incidenza degli oneri di trasferimento e quelli legati all'indennità di prima sistemazione). Con le modifiche proposte si è inteso dare un limitato margine di flessibilità all'Amministrazione per disporre i trasferimenti, consentendo che l'esecuzione del provvedimento sia disposta entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei quattro anni di permanenza massima in una sede. Ragioni analoghe sono anche alla base delle modifiche al terzo comma dell'articolo 110. Infatti, trattandosi in questo caso del limite massimo di otto anni di permanenza all'estero, limite di carattere più stringente, si è ritenuto di limitare la facoltà di agire in deroga ad un periodo di 30 giorni. Per le deroghe di più lunga durata alle disposizioni dell'articolo 110 rimane in vigore la procedura già prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo 110;

3) un terzo gruppo di norme di coordinamento formale e sistematico del d.P.R. n. 18/1967 e della legge 31 ottobre 2003, n. 322, in cui rientrano le seguenti modifiche :

- a) la previsione di cui al comma 1, lettera a), con cui è proposta la soppressione del secondo comma, lettera c) dell'articolo 26 del d.P.R. 18/1967, relativo ad una funzione che di fatto il Consiglio di Amministrazione non esercita da tempo;
- b) la previsione di cui al comma 1, lettera f), che prevede la soppressione dell'articolo 95 ("Formazione e qualificazione professionale") del d.P.R. n. 18/1967, relativo ad una materia riservata e disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
- c) la previsione di cui al comma 1, lettera g), con cui si provvede ad eliminare la formulazione vigente, che è il prodotto di un difetto di coordinamento determinato da uno dei più recenti interventi modificativi del d.P.R. n. 18/1967 (da ultimo la legge n. 109/2003);
- d) la previsione di cui al comma 1, lettera m), con cui si rinvia e si crea un collegamento esplicito, in materia di viaggi di trasferimento del personale, al regolamento di cui all'articolo 31, della legge n. 109/2003, sanando, così, l'anomalia derivante dal combinato disposto degli articoli 30 e 31

della legge n. 109/2003. Infatti, l'articolo 30 abroga gli articoli 199, 200, 201 e 202 del d.P.R. n. 18/1967 relativi alla materia del trasporto degli effetti del personale, mentre l'articolo 31 prevede che la materia regolata dai medesimi articoli è disciplinata con apposito regolamento; viene, cioè, meno la norma primaria di collegamento con il regolamento nella materia *de qua*;

- e) la previsione di cui al comma 4, che introduce una modifica all'art. 3, comma 2 della legge 31 ottobre 2003, n. 322 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998). L'intervento normativo appare necessario per sanare un errore materiale verificatosi nel corso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 2003, n. 322. Infatti, all'art. 3, comma 2 della legge 2003, n. 322 si fa erroneamente riferimento agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 decreto abrogato dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA).

Il comma 5 prevede espressamente che le modifiche apportate dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico dell'Erario.

Articolo 10 (Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni)

L'articolo in esame apporta una serie di modifiche puntuali al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al fine di adeguare il testo normativo alla delega

conferita dal Presidente del Consiglio in carica in materia di attuazione del programma di Governo, in vista dell'intervento di riassetto della materia che il Governo è delegato ad operare ai sensi dell'art. 5 del presente disegno di legge.

Sempre in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione amministrativa è prevista l'esclusione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla disciplina attualmente vigente (d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286), in ragione delle peculiari funzioni istituzionali attribuite alla Presidenza dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Articolo 11 (Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'interno)

L'articolo in esame contiene una serie di modifiche in materie di competenza del Ministero dell'interno.

Al comma 1 sono apportate delle modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). In particolare alla lettera a) la modifica apportata all'articolo 128 del TULPS consente di adeguare la disciplina concernente gli obblighi relativi all'identificazione dei clienti ed alla registrazione delle operazioni compiute giornalmente al dettato della sentenza della Corte Costituzionale 9 luglio 1963, n. 121, che ha dichiarato l'illegittimità dei commi 1, 2, 3 e 4 della predetta disposizione nella parte in cui riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi. Al comma 1, lettera b), si prevede una modifica alla disciplina relativa alla nomina delle guardie particolari giurate e al rilascio del relativo porto d'armi, introducendo un termine di durata biennale della nomina stessa .

Al comma 2 dell'articolo in esame si modifica il comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, al fine di rendere più funzionale la procedura per la valutazione dei dirigenti della Polizia di Stato, fermi restando i termini ivi previsti, sostituendo il comitato dei tre dirigenti generali con la Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 59 dello stesso testo normativo. L'intervento consente di semplificare le procedure, sopprimendo un organo non indispensabile con uno già esistente, che consente di pervenire a criteri di valutazione univoci e convergenti anche in vista delle periodiche progressioni di carriera. A tale fine la predetta Commissione è integrata dai Direttori delle direzioni centrali interessati. Inoltre, per evidenti esigenze organizzative e di celerità dell'attività di valutazione, è previsto che la Commissione possa procedere anche attraverso sottocommissioni.

Al comma 3 dell'articolo in esame si prevede la semplificazione della disciplina concernente le comunicazioni notarili delle scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di

terreni ovvero di esercizi commerciali, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici ed informatici, anche al fine di consentire rilevanti benefici in termini di attività investigativa, un risparmio in termini di risorse umane, nonché una notevole riduzione del flusso di corrispondenza cartacea correlata alle predette comunicazioni.

Articolo 12 (Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno)

In relazione ad esigenze di semplificazione procedimentale in materie di competenza del Ministero dell'interno, l'articolo in commento autorizza la delegificazione del procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza e il procedimento per l'accertamento della capacità tecnica necessaria ai fini dell'abilitazione alle attività di fochino.

Articolo 13 (Decreti legislativi integrativi e correttivi)

Le deleghe previste dal presente disegno di legge coinvolgono la riforma di interi settori dell'ordinamento. In ragione della complessità delle materie oggetto di riassetto e dell'evidenza statistica per cui la necessità di correggere la normativa tende a manifestarsi proprio nella fase di prima applicazione della stessa, appare opportuno prevedere, in linea generale, accanto agli specifici termini per l'esercizio della deleghe principali, un ulteriore termine di un anno per interventi destinati ad integrare e correggere la normativa delegata.

Articolo 14 (Modifiche alla legge 29 luglio 2003, n. 229)

L'articolo in commento mira a prorogare e a differire i termini di alcune deleghe previste dalla legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001) e a permettere al Governo di operare le eventuali correzioni e modificazioni dei decreti legislativi che saranno emanati ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della medesima legge n. 229/2003, in materia di riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, di sicurezza del lavoro, di assicurazioni, di incentivi alle attività produttive, di prodotti alimentari, di tutela dei consumatori, di metrologia legale, di internazionalizzazione delle imprese e di riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 15 (Invarianza finanziaria)

Il presente articolo introduce la clausola di invarianza della spesa in relazione all'esercizio di ciascuna delle deleghe previste dal Capo I del provvedimento in esame.

Articolo 16 (Abrogazioni)

L'articolo in commento, al primo comma, abroga l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218. Tale abrogazione si rende necessaria in quanto la normativa vigente già prevede, ai fini fiscali, modalità di certificazione dei corrispettivi che comprovino la regolarità fiscale del servizio svolto.

Si evidenzia, in particolare, che nei confronti dei terzi committenti soggetti passivi d'imposta deve essere emessa la fattura, ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e che nei confronti di utenti privati devono essere rilasciati la ricevuta o lo scontrino fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, primo comma, n. 3 del d.P.R. n. 633/72 e dell'articolo 1 del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

Pertanto, il documento fiscale di cui all'articolo 7 duplica la documentazione tributaria prevista per i trasporti e costituisce un inutile aggravio per gli operatori del settore.

Al secondo comma dell'articolo in esame si dispone l'abrogazione della legge 29 gennaio 1992, n. 112. Tale proposta è motivata dal fatto che la legge 29 gennaio 1992, n. 112 è stata emanata per fare fronte a delle finalità contingenti, determinate dalla circostanza che per un rilevante numero di rimorchi agricoli, costruiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche previgenti al decreto ministeriale 4 maggio 1983 (recante "Norme e procedure di omologazione ai fini del rilascio del documento di circolazione su strade e aree pubbliche delle macchine agricole"), era impossibile procedere all'omologazione.

Pertanto, con la legge 29 gennaio 1992, n. 112 il legislatore ha previsto una sanatoria in relazione a tali rimorchi agricoli. Il legislatore, tuttavia, non ha fissato alcun termine massimo di applicabilità di tale sanatoria con la conseguenza che, a distanza di 11 anni dall'approvazione della legge, la stessa ha esaurito gli obiettivi per i quali era stata emanata.

Al comma 3 dell'articolo in esame è prevista l'abrogazione dell'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, che impone ai capi degli uffici amministrativi e di ragioneria, centrali e periferici, l'obbligo della compilazione semestrale (dicembre/maggio e giugno/novembre) dei

moduli dove vengono riepilogate le movimentazioni inerenti alle rendicontazioni rese dai funzionari delegati.

Si tratta di una procedura anacronistica, in quanto i dati contenuti nelle citate situazioni semestrali sono già desumibili, per numero ed importo, dal SIRGS integrato ai sistemi informativi della Banca d'Italia e della Corte dei Conti.

Inoltre, i periodi ai quali si riferiscono le rendicontazioni non sono conciliabili con la gestione del bilancio predisposto su base annuale.

Infine, la soppressione della norma in esame determina un risparmio per il bilancio dello Stato ed un recupero di risorse umane.